



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
PRESIDENZA

sc/CONVENZIONI

N. di Prot. 13326  
Risposta a nota del.....

Roma, li. 24 SET 2018  
N..... All. N. ....

OGGETTO: Accordo di collaborazione con l'Ordine degli Psicologi del Lazio.


Al Sig. Presidente f.f. della 1<sup>a</sup> Sezione civile  
Al Sig. Presidente dell'Ordine degli  
Psicologi del Lazio  
dott. Nicola Piccinini

Alla dott.ssa Monica Velletti  
Alla dott.ssa A. Lubrano Lavadera

p.c. Al Sig. Dirigente amministrativo  
Loro Sedi

Trasmetto, per quanto di competenza, copia dell'accordo di collaborazione sottoscritto  
con l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Il Presidente del Tribunale ordinario  
Francesco Monastero



All'Ill.mo Presidente Tribunale Ordinario di Roma, dr. Francesco Monastero

### ACCORDO DI COLLABORAZIONE

#### in tema di alta conflittualità nelle relazioni genitoriali

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio con sede e domicilio fiscale in Roma via del Conservatorio, rappresentato dal Presidente dr. Nicola Piccinini, nella seduta del 22 gennaio 2018 ha approvato un progetto di Ricerca – Intervento dal titolo *Prevenire e curare la rottura delle relazioni genitoriali nelle situazioni ad alta conflittualità*, che viene allegato alla presente Proposta come sua Parte integrante.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio è impegnato nella realizzazione di studi e ricerche nel settore delle separazioni e divorzi giudiziali, nonché dell'affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio e delle modifiche delle condizioni di separazione e divorzio e di affidamento di figli nati fuori del matrimonio. Altresì è attivo su più fronti per lo sviluppo di modelli di intervento psicologico che contribuiscano al miglioramento delle condizioni di vita di minori le cui famiglie siano state caratterizzate da una rottura disfunzionale dei legami coniugali e/o affettivi, con conseguenti riflessi negativi sulla capacità dei genitori di continuare a svolgere adeguatamente la loro funzione educativa e affettiva.

All'aumento della conflittualità nei casi di rottura dei legami familiari, sempre più fragili, corrisponde l'aumento delle situazioni di rifiuto di un genitore da parte dei figli minori e quindi la necessità di orientare tali modelli di intervento alla gestione efficace di queste situazioni, che in modo convergente la letteratura scientifica indica come fortemente patogene per la salute psicologica dei minori stessi. Le indagini precedentemente compiute (Lubrano Lavadera, Malagoli Togliatti, Alvaro, 2012) hanno evidenziato che i Servizi presenti sul territorio non riescono a implementare con sistematicità interventi mirati ed efficaci per la prevenzione e la cura della rottura dei legami tra genitori e figli, ovvero delle situazioni di rifiuto, in coincidenza o in seguito alla separazione al divorzio o alla rottura del legame delle coppie non coniugate, in quanto gli interventi a disposizione – mediazione familiare, spazio neutro, sostegno alla genitorialità – appaiono non sufficientemente specialistici per affrontare tali problematiche, perché focalizzati soltanto su parte del sistema coinvolto, o basati su un criterio di "bassa soglia".

I risultati di un'analoga ricerca condotta presso la I sez. T.O. di Roma (Pres. Sez. dr. M. Crescenzi) e il T.M. di Roma (Pres. Dr.ssa M. Cavallo) negli anni 2010-12, in collaborazione con la cattedra di Psicodinamica delle relazioni (prof.ssa Malagoli Togliatti) e con il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Regione Lazio, (dr. F. Alvaro) hanno evidenziato che nei procedimenti di separazione e divorzio definiti nel T.O. di Roma e nei procedimenti di affidamento dei figli definiti nel T.M. e T.O. di Roma, nel periodo dal 2005 al 2009 (Lubrano Lavadera, Malagoli Togliatti, Alvaro, 2012; Malagoli Togliatti, Lubrano Lavadera, Crescenzi, 2013), i casi di rifiuto o alienazione hanno riguardato circa il 10-15% delle situazioni di rottura del legame affettivo, definite in via giudiziale, che spesso queste situazioni sono definite "croniche" dai Servizi socio-sanitari e spesso impegnano i Tribunali per tempi lunghi, anche oltre i 5 anni, con una sovrapposizione di interventi e di figure professionali coinvolte, il più delle volte non coordinati, con un utilizzo non efficace delle risorse e con elevati costi per la spesa pubblica.

Per questo motivo l'Ordine degli Psicologi del Lazio è interessato a promuovere una collaborazione con la I Sez. del Tribunale ordinario di Roma che preveda la realizzazione del progetto di ricerca-intervento, denominato

***Prevenire e curare la rottura delle relazioni genitoriali  
nelle situazioni ad alta conflittualità***

e che si sottopone all'attenzione del Presidente del Tribunale ordinario di Roma, dr. Francesco Monastero.

Il progetto, di cui sarà Responsabile scientifico per l'Ordine Psicologi del Lazio, la dr.ssa Anna Lubrano Lavadera, si articolerà in due fasi:

1. la prima, dedicata al monitoraggio delle situazioni di rifiuto-alienazione presenti nel territorio romano, con la collaborazione con la I Sez. del Tribunale ordinario di Roma (Famiglia e Minori) attraverso la selezione dei casi definiti nel 2015-2018. Allo scopo verrà esaminato l'insieme dei fascicoli definiti, da cui risulti almeno un caso di un figlio che presenti una situazione di rifiuto genitoriale (durata: settembre-dicembre 2018). In tale fase si chiede alla I Sez. del Tribunale ordinario di Roma di mettere a disposizione i fascicoli suddetti, che come di seguito specificato, saranno analizzati nel rispetto delle regole della privacy, da personale specializzato e altamente qualificato;
2. la seconda fase comporterà la selezione di un campione di 10 casi in cui sia stata riscontrata una situazione di rifiuto o alienazione dei figli, seguita dall'attivazione di un intervento specifico con la collaborazione delle diverse figure professionali coinvolte: avvocati, magistrati, psicologi, e in particolar modo con l'introduzione di uno psicologo appositamente formato che svolga la funzione di "facilitatore" della comunicazione genitore/figlio e di "coordinatore" tra i genitori (dicembre 2018 - giugno 2019). Tali situazioni saranno individuate tra quelle "aperte" nella I Sez. del Tribunale ordinario di Roma con la collaborazione dei Magistrati, che individueranno gli specifici casi. Nell'ambito del singolo procedimento lo psicologo verrà nominato ausiliario del giudice, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., nella qualità di "esperto in una determinata professione" incaricato di assistere il giudice ai sensi dell'art. 337 ter c.c.. La norma prevede che il giudice adotti "i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa", per "assicurare che il figlio mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori". La necessità di adottare "ogni altro provvedimento relativo alla prole" che sia idoneo a garantire, ove conforme all'interesse del minore, la piena bi genitorialità, costituisce un preciso obbligo, statuito nelle numerose decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nelle quali è stata contestata allo Stato Italiano l'emissione di una serie di misure del tutto automatiche e stereotipate (quali richieste successive di informazioni e delega del monitoraggio della famiglia ai servizi sociali con obbligo per questi ultimi di far rispettare il diritto di visita del genitore), misure che se meramente formali sono state considerate assolutamente inadeguate a garantire i diritti delle parti ed in particolare ad assicurare il diritto dei minori alla tutela della vita familiare (art. 8 Convenzione EDU, per tutte Caso GIORGIONI c. ITALIA, sentenza Corte EDU del 15.9.2016).

Al termine del percorso sarà effettuata una valutazione dell'esito dell'intervento; i casi saranno classificati in Successo, Parziale successo, Insuccesso. Per ciascun caso sarà delineato un piano di prosecuzione e, nello specifico, in caso di insuccesso saranno suggeriti interventi speciali della Magistratura.

Con la presente, al fine di permettere la realizzazione del progetto di Ricerca-Intervento, si chiede:

- l'autorizzazione ad accedere ai fascicoli individuati secondo quanto descritto al punto 1;

- l'autorizzazione ad effettuare la consultazione di detti fascicoli nei locali indicati da codesto Tribunale ordinario.

L'eventuale consultazione avverrà a cura di operatori indicati dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, nei locali indicati da codesto Tribunale ordinario.

I responsabili scientifici della presente Ricerca-Intervento saranno:

- per l'Ordine degli Psicologi del Lazio, la dr.ssa Anna Lubrano Lavadera;
- per il Tribunale ordinario di Roma, la dr.ssa Monica Velletti, Giudice della Prima Sezione Civile.

Per quanto riguarda il personale impegnato per la realizzazione del progetto, oltre la dr.ssa Anna Lubrano Lavadera, indicata dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, come Responsabile scientifica del progetto, saranno selezionati psicologi esperti nella gestione dell'alta conflittualità e nelle situazioni di rifiuto. All'avvio delle attività verrà fornito al Responsabile Scientifico del Tribunale l'elenco dei professionisti individuati corredato dei rispettivi curricula, che costituirà il c.d. Nucleo ristretto di operatori autorizzati ad accedere ai dati. Ogni eventuale variazione sarà comunicata al Responsabile Scientifico per il Tribunale dal Responsabile Scientifico per l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Il personale coinvolto sarà sottoposto alla tutela della privacy (come specificato nella Appendice) e al vincolo del segreto professionale, garantito dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Altresì il personale coinvolto dall'Ordine degli Psicologi del Lazio sarà provvisto delle coperture assicurative di Legge, laddove sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Ogni eventuale variazione sarà comunicata al Responsabile Scientifico per il Tribunale dal Responsabile Scientifico per l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente Atto saranno di proprietà comune.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. Per quanto non espressamente previsto trova applicazione la vigente normativa a tutela della proprietà intellettuale.

La presente proposta avrà la durata prevista dal Progetto — 12 mesi dall'avvio delle attività —, e potrà essere prolungato con il consenso di entrambe la Parti qualora per ragioni oggettive tale tempistica non possa essere rispettata.

Al termine del progetto, sarà redatta una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sui possibili obiettivi futuri.

**Si intende che il presente accordo non comporta a carico delle Parti ulteriori oneri oltre a quelli specificamente indicati**

Roma, 21/09/18

Il Presidente del Tribunale ordinario di Roma

Dr. Francesco Monastero

.....

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

Dr. Nicola Piccinini

.....

## Appendice

### 1.

1.1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della proposta di collaborazione. La presente proposta non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/ pubblicitari.

1.2. Il personale individuato è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente proposta di collaborazione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del cit. Decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

1.3. Il personale individuato sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

1.4. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura o Ente di provenienza.

### 2.

2.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti anche verbalmente o comunque raccolti nell'esecuzione del presente Accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o elaborazioni manuali e/o automatizzate e, inoltre, per fini statistici, in forma anonima.

2.2. Ai sensi dell'art.24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 è titolare del trattamento dei dati il Presidente del Tribunale ordinario di Roma.

2.3. Ai sensi dell'art.4 n.8 e dell'art. 28 del citato Regolamento è designato quale Responsabile del trattamento dei dati la dr.ssa Anna Lubrano Lavadera, Responsabile scientifica del progetto per l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

2.4 Ai sensi dell'art.28, comma 3, il Titolare ed il Responsabile del trattamento convengono quanto segue:

- a) i dati acquisiti potranno essere utilizzati solo per le finalità di cui al presente accordo di collaborazione;
- b) il Responsabile del trattamento garantisce che gli operatori del c.d. Nucleo ristretto selezionati secondo quanto previsto dall'accordo, siano autorizzati al trattamento dei dati personali con impegno alla riservatezza;
- c) il Responsabile del trattamento adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento citato e, in particolare, provvede per tramite degli operatori del Nucleo ristretto alla tempestiva "anonimizzazione" dei provvedimenti giudiziari, intesa come procedura che rende irreversibilmente non conoscibili i dati identificativi dei soggetti coinvolti, nonché di quelli che possano

comunque essere adoperati per una loro identificazione (residenza, domicilio, nominativo legale, indirizzo posta elettronica e via seguitando);

d) la procedura di "anonimizzazione" verrà svolta secondo le seguenti modalità:

1a) il Responsabile scientifico del progetto per il Tribunale di Roma provvederà all'individuazione dei provvedimenti giudiziari –sentenze, decreti, ordinanze - da trasmettere al Responsabile del trattamento e, da questi, al Nucleo ristretto;

2a) la trasmissione dei provvedimenti, relativi a procedimenti definiti nel periodo 2015-2018, avverrà con la consegna al Responsabile del trattamento;

3a) la procedura di "anonimizzazione" avverrà presso gli uffici del Tribunale ordinario in apposito locale messo a disposizione del Responsabile del trattamento e, quindi, del Nucleo ristretto per l'attività ad esso demandata;

4a) in esito alla procedura di "anonimizzazione" il supporto verrà restituito al Titolare del trattamento o a suo delegato identificato, salva diversa delega, nel Responsabile scientifico del progetto per il Tribunale di Roma;

e) il Nucleo ristretto provvederà al trattamento ed all'analisi dei documenti giudiziari "anonimizzati" secondo criteri e finalità indicate nell'accordo;

Le Parti cureranno la pubblicazione periodica dei risultati delle attività del Nucleo ristretto rendendo note agli operatori ed alla collettività le indicazioni provenienti dall'esame delle decisioni giudiziarie.

2.5 Le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni in loro possesso necessarie al buon esito della collaborazione e a mantenere sulle stesse la massima riservatezza. Le Parti si impegnano a non rivelare o altrimenti rendere disponibili a terzi le informazioni riservate ed a non utilizzare le medesime per fini diversi da quelli inerenti la sperimentazione di cui al presente Accordo. Non si considereranno riservate quelle informazioni che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti: (a) sono di dominio pubblico; (b) sono possedute già lecitamente, prima di averle ricevute dalla Parte proprietaria e senza che siano state fornite direttamente o indirettamente dalla Parte proprietaria stessa o da terzi vincolati da impegno di segretezza; (c) sono state rivelate lecitamente da un terzo non vincolato da impegni di segretezza.

### 3.

3.1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno ritenute come debitamente effettuate se redatte in forma scritta e consegnate di persona al rappresentante dell'altra Parte o, se trasmesse a mezzo posta elettronica, se consegnata alle strutture preposte alla ricezione qui preventivamente identificate.

3.2. Gli indirizzi, o gli interlocutori, ai quali le comunicazioni devono essere inviate possono essere modificati da ciascuna delle Parti previa comunicazione scritta all'altra.

